

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4958

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**UMIDI SALA, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTI, MIGLIASSO,
BIANCHI BERETTA, ROMANI, SERRA GIANNA**

Presentata il 10 luglio 1990

Norme sull'ordinamento della professione di intervistatore

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sondaggi di opinione e le ricerche di mercato, svolti sulla base di una metodologia specifica, sono un'attività relativamente recente in Italia.

Il primo istituto di ricerche di mercato è stato fondato nel 1946 in Italia su ispirazione di analoghe organizzazioni estere.

Le inchieste si sono sviluppate in seguito con l'evolversi dei consumi e della cultura di massa ed oggi si può dire che sono utilizzati in maniera massiccia in molti settori economico-sociali, da quello industriale a quello politico. Si prevede inoltre una loro sempre maggiore diffusione poiché conoscere preventivamente le opinioni del pubblico, o di alcuni strati

del pubblico, su un certo argomento è ritenuto interessante ed importante da coloro che occupano posizioni decisionali.

I tipi di inchieste e di metodologie usate sono molteplici, alcune relativamente semplici ed altre estremamente sofisticate, oggetto di studi e di perfezionamenti continui. In ogni caso soggetto essenziale di qualsiasi tipo di inchiesta è la figura dell'intervistatore in quanto mediatore tra coloro che esprimono l'opinione e coloro che sono demandati a fornire una interpretazione su queste opinioni.

Gli intervistatori sono storicamente reclutati dagli istituti di ricerche di mercato e dagli enti o aziende, che eseguono al loro interno anche questa attività, tra le persone in attesa di prima occupa-

zione, tra gli studenti, tra le persone che non percepiscono redditi fissi, soprattutto casalinghe, o tra le persone in cerca di un secondo lavoro.

In ogni caso, salvo che per certe indagini particolarmente complesse, non viene richiesta alcuna preparazione specifica all'intervistatore anche se è preferita una certa esperienza sul campo.

Gli organismi committenti conferiscono di fatto un particolare incarico di volta in volta, conformemente alle loro necessità, agli intervistatori, fissando il compenso, le condizioni in base alle quali l'indagine deve essere svolta.

Viene stipulato un contratto d'opera così come disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Si calcola che attualmente gli intervistatori che si dedicano, con tempi e modalità diverse, a questo tipo di attività siano in Italia circa 10.000 e 3.000 quelli che la svolgono a tempo pieno come unica professione.

A loro volta gli istituti che operano nel settore e che risultano iscritti all'Associazione europea per gli studi di opinione e per le ricerche di mercato (ESOMAR) ammontano oggi nel nostro Paese a circa 50, mentre altrettanti sono quelli non iscritti. A questi vanno aggiunti tutti gli innumerevoli enti ed aziende che effettuano delle indagini in proprio attraverso i loro uffici di ricerche di mercato o di sondaggi dell'opinione pubblica.

La situazione di fatto, descritta più sopra, che si è venuta costituendo negli ultimi quaranta anni ha provocato un notevole disagio sia tra coloro che esercitano la professione di intervistatore che non è mai stata riconosciuta in quanto tale, sia anche tra gli istituti che spesso si trovano ad operare con personale di cui non hanno la certezza della professionalità.

Da tempo si è quindi manifestata la necessità di pervenire al riconoscimento giuridico della professione di intervistatore ed alla istituzione di un apposito albo professionale che formano appunto l'oggetto della presente proposta di legge.

Da notare che gli intervistatori hanno ritenuto opportuno costituire una loro associazione, denominata Associazione nazionale intervistatori professionali - ANIP - con sede in Roma, Via Gatteschi n. 26, della quale è attualmente presidente la signora Maria Palma.

Le principali ragioni che rendono particolarmente urgente l'istituzione di un albo sono le seguenti:

delicatezza di una attività che mette queste figure professionali in continuo contatto con il pubblico;

necessità di una istruzione e formazione professionale che garantiscano la corretta esecuzione di una attività così delicata;

necessità di norme che regolino l'entrata e lo sviluppo della professione;

necessità della costituzione di un codice etico-professionale;

necessità della formalizzazione di un patrimonio professionale acquisito negli anni e sino ad oggi lasciato al caso;

necessità di stabilire delle forme di tutela e di previdenza nell'attività professionale.

La presente proposta si apre con la fissazione dei requisiti necessari per avere attribuito il titolo di intervistatore e cioè in particolare il conseguimento dell'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo, cui provvede l'articolo 1. Segue la definizione dell'attività dell'intervistatore con l'articolo 2, attività che, come già accennato, consiste sostanzialmente nella rilevazione di dati e di opinioni.

L'abilitazione all'esercizio della professione, il cui certificato viene rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia, si consegue mediante il superamento del prescritto esame di Stato davanti ad apposite commissioni. I requisiti necessari per essere ammessi a detto esame, la natura dell'esame medesimo e la composizione delle commissioni sono disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5.

Tra i requisiti richiesti spiccano il titolo di studio, a garanzia della sussistenza di una base culturale generale ed il periodo di praticantato necessario, sia perché l'interessato possa effettuare una esperienza diretta, sia perché egli possa anche accertare la sua disponibilità e la sua attitudine a svolgere una siffatta professione.

Non potendo precisare preventivamente il numero dei candidati ammessi a sostenere l'esame di Stato sono stati previsti diversi livelli territoriali per quanto attiene alle commissioni di esame.

Vengono previste, con l'articolo 6, l'istituzione di appositi albi a carattere regionale, nonché le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli stessi.

Gli albi sono tenuti da speciali consigli regionali e da consigli dei revisori dei conti, per la cui composizione ed attribuzioni si provvede con gli articoli 7 e 8.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un consiglio nazionale a carattere elettivo, che vigila sul regolare funzionamento dei consigli regionali e de-

termina le tariffe professionali. In particolare con gli articoli 9, 10 e 11 si stabiliscono i criteri per la sua composizione e le modalità per la sua convocazione. Qualora l'interessato abbia un comportamento che rechi nocimento alla propria dignità professionale o al decoro della categoria egli viene sottoposto ad azione disciplinare. Gli articoli da 13 a 26 fissavano le diverse sanzioni e l'iter che deve seguire il provvedimento disciplinare, in modo dettagliato e preciso, tenuto conto della delicatezza e della complessità della materia.

La proposta di legge si chiude con l'articolo 27, che fissa le norme inerenti alla prima formazione degli albi regionali e dei consigli regionali, dei collegi dei revisori dei conti, nonché del consiglio nazionale. A ciò provvede una speciale commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da intervistatori designati dalle loro associazioni sindacali e presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il titolo di intervistatore spetta a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e siano iscritti all'albo istituito con l'articolo 5.

ART. 2.

1. L'intervistatore svolge per conto di istituti di ricerche, di enti pubblici e privati e di aziende l'attività di rilevazione di dati statistici e di opinioni nei diversi settori produttivi e nei vari strati sociali.

ART. 3.

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di intervistatore è rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia e si consegue mediante il superamento del prescritto esame di Stato svolto davanti ad apposite commissioni nazionali, regionali o interregionali nei luoghi e secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte:

a) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia in qualità di presidente;

b) da tre professori ordinari rispettivamente di statistica, di sociologia e di psicologia designati dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da tre intervistatori designati dal consiglio nazionale di cui all'articolo 9.

ART. 4.

1. Per essere ammessi all'esame di Stato è necessario:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato della Comunità economica europea;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

c) godere dei diritti politici;

d) essere forniti del diploma di scuola secondaria superiore;

e) avere svolto un periodo di praticantato di almeno un anno sotto la guida e la supervisione di un intervistatore abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, il quale, al termine del periodo di pratica, rilascia all'interessato un apposito e qualificato attestato. Il positivo svolgimento della pratica è comprovato da apposita certificazione rilasciata dal consiglio territorialmente competente di cui all'articolo 7, presso il quale è istituito un registro dei praticanti contenente le generalità di ogni iscritto e la data di inizio della pratica.

ART. 5.

1. L'esame di Stato di cui all'articolo 3 ha carattere tecnico-pratico, consiste in una prova scritta ed una orale ed ha per oggetto le seguenti materie:

a) *marketing* e ricerche di mercato;

b) nozioni di statistica, di sociologia e di psicologia;

c) i diversi tipi di intervista: quantitativa, qualitativa, motivazionale e industriale;

d) tecniche di rilevazione dei dati.

2. Il superamento dell'esame di Stato ed il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale devono essere accompagnati dall'iscrizione all'albo.

ART. 6.

1. È istituito in ogni regione un albo degli intervistatori ove devono essere annotati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio posseduto, la residenza, la data di iscrizione e gli estremi del titolo di studio di cui gli iscritti sono in possesso.

2. Per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario presentare una apposita domanda corredata dall'originale o da copia autenticata del certificato di abilitazione professionale.

3. Non si può essere iscritti in più di un albo e l'iscrizione stessa consente l'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

4. Gli iscritti all'albo professionale degli psicologi possono essere iscritti anche all'albo degli intervistatori.

5. La cancellazione dall'albo ha luogo per il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *c)*, ed è disposta d'ufficio o su richiesta dell'interessato.

ART. 7.

1. L'albo è tenuto da un consiglio regionale composto da cinque membri e da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri. Ad essi compete il rimborso delle spese secondo la misura e le modalità fissate dal consiglio nazionale di cui all'articolo 9.

2. Ogni consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere che esercitano le attribuzioni a loro conferite dal consiglio nazionale.

3. Il consiglio regionale ed il collegio dei revisori dei conti sono eletti da tutti gli iscritti all'albo regionale, secondo le modalità stabilite dal consiglio nazionale di cui all'articolo 9.

4. Il consiglio regionale esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi e dal consiglio nazionale, il quale stabilisce altresì le norme per il suo funzionamento.

ART. 8.

1. In caso di gravi disfunzioni, di inottemperanza alle leggi, ovvero quando ricorrano gravi motivi, il consiglio regionale può essere sciolto con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale di cui all'articolo 9.

ART. 9.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il consiglio nazionale degli intervistatori, con sede in Roma, composto da undici membri effettivi e da tre supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice con schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei suoi componenti, dall'assemblea nazionale composta di tutti i membri dei consigli regionali.

2. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

3. Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale e indice nuove elezioni.

ART. 10.

1. Il consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli regionali;

b) determina le tariffe professionali e le misure dei contributi di iscrizione all'albo, nonché la quota necessaria per il suo funzionamento, sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 11.

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti.

ART. 12.

1. La vigilanza sul consiglio nazionale è esercitata dal Ministero di grazia e giustizia.

ART. 13.

1. È sottoposto ad azione disciplinare l'intervistatore il cui comportamento sia nell'esercizio dell'attività lavorativa, sia al di fuori di esso, rechi nocimento alla propria dignità professionale, ovvero al decoro della categoria.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato dal consiglio regionale d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o su denuncia di qualsiasi interessato. Qualora il procedimento disciplinare riguardi un componente di consiglio regionale o del consiglio nazionale, quest'ultimo devolve le relative competenze ad altro consiglio regionale.

3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

ART. 14.

1. Il consiglio regionale adotta, a seconda dei casi, le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio professionale;
- c) la radiazione.

ART. 15.

1. La censura è disposta nel caso di abusi o di mancanze di lieve entità tali da non ledere la dignità dell'intervistatore o il decoro della categoria e consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa.

ART. 16.

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza, non detentive, previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1, 2 e 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dall'articolo 10, lettera b), della presente legge.

2. La sospensione è dichiarata dal consiglio regionale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

3. Il consiglio regionale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

4. Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 1, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. L'intervistatore può tuttavia chiedere al consiglio regionale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

5. L'intervistatore cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

ART. 17.

1. La radiazione è pronunciata contro l'intervistatore che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

ART. 18.

1. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni importa la radiazione di diritto dall'albo.

2. Importano parimenti la radiazione di diritto:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) la radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio regionale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

ART. 19.

1. L'intervistatore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 20.

1. È fatto obbligo di contestare l'accusa all'interessato e di invitare il medesimo, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, a comparire davanti al consiglio regionale che ha iniziato il procedimento disciplinare per essere sentito nelle sue discolpe.

ART. 21.

1. Il presidente del consiglio regionale nomina tra i membri del consiglio stesso il relatore, il quale nel giorno fissato per il procedimento espone i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, sentito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria e non dimostra un legittimo impedimento si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti e i motivi della decisione del consiglio regionale. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: non essere luogo a provvedimento disciplinare.

ART. 22.

1. I membri del consiglio regionale devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati nell'articolo 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sulla astensione e sulla ricusazione decide il consiglio regionale.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio regionale che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio ad altro consiglio regionale viciniore. Se i componenti che hanno richiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consi-

glio, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale per la designazione di un altro consiglio regionale.

4. Il consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la riconsunzione, si sostituisce al consiglio cui appartengono i componenti che hanno richiesto di astenersi o che sono stati riconsunti; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 23.

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonché al procuratore generale presso la Corte di appello ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 24.

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

ART. 25.

1. L'intervistatore radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto dopo la radiazione irreprensibile condotta.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, limitatamente ai requisiti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e dell'articolo 6. commi 2 e 3.

ART. 26.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia nomina una commissione composta da sette intervistatori designati dalle associazioni sindacali di categoria. Nel caso della esistenza di più associazioni, il Ministro di grazia e giustizia sceglie, a suo insindacabile giudizio, tra tutti gli intervistatori designati dalle associazioni sindacali i sette componenti. Fa parte della commissione, con funzioni di presidente, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

2. La commissione, di cui al comma 1, ha i seguenti compiti:

a) provvedere alla prima formazione degli albi regionali;

b) indire, entro sei mesi dalla sua costituzione, le elezioni del consiglio nazionale, dei consigli regionali e dei collegi dei revisori dei conti, fissandone le necessarie modalità.

3. Per la formazione del primo consiglio nazionale, dei primi consigli regionali e dei primi collegi dei revisori dei conti sono eleggibili tutti gli iscritti negli albi indipendentemente dalla data di iscrizione.

4. Fino a quando il consiglio nazionale, i consigli regionali e i collegi dei revisori dei conti non siano stati eletti, la predetta commissione esercita tutte le funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

ART. 27.

1. Negli albi di nuova formazione sono iscritti tutti coloro che all'atto della iscrizione risultano in possesso esclusivamente dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, a condizione che presentino tre attestazioni rilasciate dai legali rappresentanti di istituti di ricerca, di enti pubblici e privati e da aziende, debitamente

autenticati secondo le norme in vigore al riguardo, dalle quali risulti che hanno svolto per loro conto l'attività di intervistatore da almeno cinque anni, ovvero di avere ricevuto almeno dieci incarichi di intervistatore negli ultimi due anni precedenti alla domanda di iscrizione.